



*Ministero dell'agricoltura, della
sovranià alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELL'IPPICA
DGPQA - PQA II

Agli Operatori del settore dei
fertilizzanti da sintesi e del settore
fitosanitario e coadiuvanti di
prodotti fitosanitari

Loro Sedi

Oggetto: versamento del “contributo sulla sicurezza alimentare” di cui all'articolo 59, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e s.m.i. e in particolare così come sostituito dall'articolo 9, comma 5, della legge 9 marzo 2022, n. 23 e modificato dall'articolo 9 ter, commi 2 e 3, del Decreto Legge n. 63 del 15 maggio 2024.

A seguito delle richieste pervenute a questa Amministrazione in ordine a quanto in oggetto e ad integrazione e parziale rettifica di quanto previsto con la circolare n. 15089 del 12 gennaio 2024, si rappresenta quanto segue.

Soggetti tenuti al versamento del contributo

Con riferimento ai soggetti tenuti al versamento del “contributo della sicurezza alimentare” si precisa che sono tenuti alla suddetta corresponsione gli operatori che per primi immettono nel mercato nazionale il prodotto soggetto allo stesso contributo.

Calcolo del pagamento dell'ecotassa per i fertilizzanti in miscela

Nel caso in cui i fertilizzanti siano costituiti da fertilizzanti da sintesi solo per una frazione, il contributo dovrà essere corrisposto in misura proporzionale alla quantità del fertilizzante da sintesi presente nello stesso, mediante l'applicazione del calcolo proporzionale sul fatturato derivante da tali prodotti. La stessa previsione era contenuta nell'articolo 2 del Decreto Ministeriale del 22 febbraio 2007 del MASAF ai sensi del quale *“Nel caso in cui i fertilizzanti di cui all'art. 1 siano costituiti da fertilizzante da sintesi solo per una frazione, il contributo è versato in proporzione alla quantità del fertilizzante da sintesi presente nello stesso.”*

Obbligo di inserimento sul portale informatico SIAN del bilancio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto interministeriale del 23 giugno 2023

Con riferimento all'obbligo del caricamento sul portale informatico del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) del bilancio registrato relativo all'anno precedente, si precisa che tale bilancio debba intendersi quello riferito all'ultimo esercizio finanziario già depositato.

Termini per il versamento del contributo

Atteso che ai sensi dell'articolo 9, comma 6, della legge 9 marzo 2022, n. 23, le rate semestrali devono essere versate entro il giorno 15 del mese successivo alla scadenza della rata e che l'articolo 2 del decreto interministeriale del 23 giugno 2023 prevede che le due rate scadano rispettivamente il 15 luglio ed il 15 gennaio, il versamento del contributo dovrà effettuarsi in n. 2 rate semestrali nei termini ultimi fissati nel seguente modo:

- 1° semestre dell'anno precedente: entro il 15 agosto dell'anno successivo;
- 2° semestre dell'anno precedente: entro il 15 febbraio dell'anno successivo all'anno del versamento della prima rata.

Per quanto sopra indicato, in merito alle date di scadenza dei termini fissati per il pagamento delle rate, tale disposizione rettifica quanto stabilito nelle precedenti circolari.

Obbligo di certificazione da parte degli incaricati della revisione legale circa la conformità del calcolo del contributo versato, così come introdotto dall'articolo 9 ter, commi 2 e 3, del Decreto Legge n. 63 del 15 maggio 2024

Tenuto conto di quanto espressamente previsto dall'articolo 9 ter, commi 2 e 3, del Decreto Legge n. 63 del 15 maggio 2024, gli incaricati della revisione legale dei soggetti di cui all'articolo 59, comma 1-bis, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 dovranno provvedere a certificare che il contributo corrisposto sia stato calcolato sulla pertinente quota di fatturato e che sia stato versato all'apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato nei tempi e con le modalità previste dalla normativa richiamata in oggetto. Tale obbligo di certificazione dovrà essere applicato anche ai contributi dovuti a decorrere dall'anno 2020.

Nelle more della emanazione del decreto previsto dal suindicato articolo, le certificazioni di cui sopra devono essere inserite nel portale informatico del SIAN previsto dall'articolo 2, comma 2 del decreto interministeriale del 23 giugno 2023.

Il Dirigente

Stefania Mastromarino

(firmato digitalmente ai sensi del CAD)